

PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO 2021-2022

SUPERAMENTO DEL PRECARIATO. DEFINIZIONE DELLE LINEE GUIDA DI APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N.75

1. Introduzione e quadro normativo di riferimento

INRiM, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro flessibile e atipico, tenuto conto delle necessità di sviluppo dell'Ente, in coerenza con la Vision decennale e l'European Metrology Partnership, che richiede al Paese un incremento della capacità operativa nella metrologia e, quindi, dell'Istituto, intende utilizzare le facoltà concesse dalla normativa in tema di superamento del precariato utilizzando pienamente i finanziamenti specifici ottenuti con il DM 614 del 19 maggio 2021, in attuazione del comma 541 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2020, 178, pari a 1.690.000 euro per una previsione di 26 stabilizzazioni complessive, in coerenza con i fabbisogni del personale espressi.

Il quadro normativo di riferimento per gli Enti di ricerca è composto dal combinato disposto dell'art. 20, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall'art. 12, commi 4-ter e 4-quater, del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dall'art. 1, commi 668, 669 e 674 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dal DPCM 11 aprile 2018, in applicazione dell'art.1, c. 668, della L. 205/2018, dalle circolari di indirizzo del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3 del 23 novembre 2017 e n. 1 del 9 gennaio 2018 e dalla circolare n. 2 del 8 maggio 2018 dei Ministeri per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e dell'Economia e delle Finanze, dall'art.1 comma 541 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal relativo Decreto Ministeriale attuativo, n. 614 del 19 maggio 2021.

2. Modalità di individuazione del personale interessato

Il D.Lgs. 25 maggio 2017 attualmente, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 3-bis, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, consente la stabilizzazione di personale che abbia anche solo parzialmente maturato i requisiti necessari presso INRiM sino al 31 dicembre 2022. Ciò ha due conseguenze: (1) l'individuazione dei soggetti potenzialmente stabilizzabili richiede informazioni aggiuntive relative alla carriera del personale, anche già cessato, con rapporto a termine e (2) nuove unità di personale reclutato a tempo determinato possono integrare istantaneamente gli estremi per la stabilizzazione.

Per individuare la presenza di personale, anche cessato, che abbia integrato i requisiti di stabilizzazione previsti dalla normativa presso altre Amministrazioni, INRiM ha pubblicato sul proprio sito, in data 21 giugno 2021, uno specifico avviso. Al personale assunto con contratto a termine in data successiva è stata inviata un'apposita comunicazione individuale.

In questo quadro non è possibile escludere, pertanto, che sino al 31.12.2022 ulteriori unità di personale stabilizzabile emergano a seguito di (1) nuove informazioni relative alle carriere, (2) la maturazione di requisiti di carriera presso altri EPR o Università, ovvero (3) a seguito di nuove assunzioni a tempo determinato.

3. Quantificazione del personale interessato

In relazione alle specifiche condizioni previste dai commi 1 e 2 dell'art. 20, del D.Lgs. n. 75/2017, tenuto conto dello speciale limite previsto per gli EPR dal comma 4-ter dell'art. 12, D.Lgs.218/16, nella successiva tabella 1 sono individuati i contingenti di personale con contratto flessibile in possesso dei requisiti tecnici e temporali previsti dalla normativa.

Per l'individuazione del personale stabilizzabile ex comma 1, si evidenzia che l'Istituto, a norma del D.Lgs. 218/16, art. 12, comma 4-ter, secondo periodo, ha esteso l'integrazione dei requisiti ai periodi di assegno di ricerca esclusivamente sino al 31/12/2017. Successivamente a tale data, il regime di stabilizzazione di cui al comma 1

diviene quello ordinario, richiedendo la maturazione entro il 31/12/2022 di almeno un triennio di servizio a tempo determinato. Le stabilizzazioni dei soggetti che integrano i requisiti in base a tale interpretazione saranno attuate a seguito di specifico parere da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Tabella 1 – Quantificazione del personale stabilizzabile

	30.11.2022		Unità massime nel biennio
	In servizio	Cessati	Complessivi
Comma 1	5*	10**	16
Comma 2	23***	2	25
<i>Totali parziali</i>	28	12	
<i>Complessivi</i>	40		41

* Un'unità di personale matura il requisito l'ultimo giorno di servizio a TD

** Un'unità di personale cessata perde il requisito nel 2022 per decorrenza del termine di 8 anni

*** Nel numero sono comprese 3 unità di personale che potrebbero maturare i requisiti in caso di rinnovo/proroga dell'assegno di ricerca

Nel caso in cui il parere estendesse l'ammissibilità dei periodi di assegno maturati entro il 31.12.2017 anche per i soggetti che maturano i requisiti successivamente a tale data (c.d. **primo comma "misti"**), l'Istituto aggiornerà la quantificazione conseguentemente. Il numero dei soggetti stabilizzabili ex comma 1 passerebbe così, nel biennio, a 23, con corrispondente riduzione dei soggetti alle procedure riservate di cui al comma 2.

4. Definizione degli indirizzi applicativi

L'Istituto, tenuto conto delle opportunità di sviluppo dell'Ente, in coerenza con lo schema di Piano di fabbisogno del personale, intende realizzare le seguenti azioni di applicazione della normativa in tema di valorizzazione dell'esperienza maturata con rapporti di lavoro flessibile:

4.1 Stabilizzazioni ex "Comma 1" (art. 20, D.Lgs. 75/17)

Al personale che abbia già maturato i requisiti alla data del 21 ottobre 2021, ovvero – progressivamente - a quello già in servizio alla medesima data che maturi i requisiti entro il 2022, verrà proposta l'assunzione a tempo indeterminato. Per il personale in servizio l'assunzione avverrà senza soluzione di continuità. Il numero massimo di assunzioni entro il 31.12.2022 è pertanto pari a **16** unità.

Gli eventuali casi di unità di personale assunto a tempo determinato successivamente al 21 ottobre, in possesso dei requisiti comma 1, saranno oggetto di valutazioni specifiche, legate alla verifica della non transitorietà dell'esigenza sottesa al reclutamento e alla compatibilità con il Piano del fabbisogno.

4.2 Procedure concorsuali riservate ex "Comma 2" (art. 20, D.Lgs. 75/17)

Nell'ottica del pieno utilizzo delle risorse dedicate alle stabilizzazioni dal DM n. 614 del 19 maggio 2021, che finanzia il reclutamento di 26 unità di personale, il numero delle stabilizzazioni comma 2 risultano variabili in base a quelle concretamente attuate attraverso il comma 1, considerate prioritarie. Nel caso di completa realizzazione delle procedure comma 1, pari a 16 unità, risulterebbero disponibili 10 ulteriori posizioni, ridotte a 3 nel caso di ammissibilità dei comma 1 "misti".

Per consentire un'opportunità di stabilizzazione a tutto il personale che maturi i requisiti nel corso del periodo

concesso dalla legge l'Istituto intende bandire una procedura concorsuale riservata "comma 2", successivamente al chiarimento in merito alle modalità di applicazione del comma 1, per un numero di posizioni pari al 60% di quelle residue. L'ulteriore 40% verrà bandito, in assenza di graduatorie di idonei, entro il 31.12.2022.

La procedura riservata interesserà le diverse aree tematiche rilevanti per l'Ente e sarà finalizzata a premiare la qualità dei candidati, garantendo un elevato livello scientifico nel reclutamento.

5. Sostenibilità di bilancio e informazioni aggiuntive

L'applicazione dell'art. 20 secondo gli indirizzi delineati è compatibile con i vincoli di bilancio atteso che le stabilizzazioni programmate si avvalgono del finanziamento aggiuntivo previsto dal DM 614 del 19 maggio 2021, in attuazione del comma 541 dell'art. 1 della L. 30 dicembre 2020, 178, pari a 1.690.000 euro, per una previsione di 26 posizioni complessive.

La previsione della procedura riservata comma 2, che deve essere contenuta nel limite del 50% del fabbisogno per garantire adeguato accesso dall'esterno, mantiene piena compatibilità finanziaria tenuto conto che il DL 19.5.2020, n. 34, *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* (c.d. "decreto rilancio"), al secondo comma dell'art. 238, ha previsto che il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sia incrementato e ripartito, nella misura di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di riparto del fondo ordinario. In applicazione del dettato normativo, il DM 29.10.2020 n.802 ha stanziato 776.651,00 euro in favore dell'Istituto che finanziano, sulla base del punto organico, 14 posizioni di ricercatore di III livello. Pertanto, entro questo limite numerico, anche le posizioni "libere" corrispondenti a quelle aggiuntive riservate comma 2 sono finanziate da risorse aggiuntive dedicate.

In relazione alla valutazione dell'anzianità pregressa, ai fini della stabilizzazione ai sensi del comma 1, l'Ente applicherà il disposto dell'art. 84, c. 7, del C.C.N.L relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca – triennio 2016-2018, sottoscritto il 19 aprile 2018 e, pertanto, riconoscerà l'anzianità già maturata con contratto a tempo determinato in mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicità, INRiM procederà alla pubblicazione nella Sezione trasparenza del proprio sito internet del presente Atto di indirizzo, assunto con Delibera del Consiglio di amministrazione.